



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...](2011) XXX progetto

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla
compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale**

1. OGGETTO E PORTATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

1. I servizi di interesse economico generale (SIEG) non soltanto si fondano sui valori comuni dell'Unione europea ma svolgono anche un ruolo centrale nella promozione della coesione sociale e territoriale. L'Unione europea e gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti.
2. Taluni SIEG possono essere forniti da imprese pubbliche o private¹ senza ricevere un sostegno finanziario specifico dalle autorità degli Stati membri. Altri servizi possono essere prestati solo se le autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore. In assenza di norme specifiche dell'UE, gli Stati membri hanno in genere la facoltà di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro SIEG.
3. Lo scopo della presente comunicazione è chiarire i concetti fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico². Essa si concentrerà pertanto sulle norme relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggiore interesse per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e non intende offrire orientamenti generali sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato in altri settori.
4. Parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione pubblica un regolamento sugli aiuti "de minimis" specifico per i SIEG che chiarisce che talune misure di compensazione non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 del TFUE³, una decisione che dichiara taluni tipi di compensazioni dei SIEG che costituiscono aiuti di Stato compatibili con il trattato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e li esonera dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE⁴, e una disciplina che stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato per i SIEG cui non si applica la decisione possono essere dichiarati compatibili ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE⁵.
5. La presente comunicazione lascia impregiudicata l'applicazione delle altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli appalti pubblici. Qualora decida di affidare a un terzo la prestazione di un servizio, l'autorità pubblica è tenuta a conformarsi alla legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici, costituita dagli articoli da 49 a 56 del TFUE, dalle direttive UE in materia di appalti pubblici⁶ e dalle norme settoriali⁷. Anche nei casi in cui le direttive europee in

¹ Conformemente all'articolo 345 del TFUE, i trattati non pregiudicano il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Di conseguenza, le norme sulla concorrenza non discriminano le imprese a seconda che siano di proprietà pubblica o privata.

² Ulteriori informazioni sono contenute nella Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, SEC(2010) 1545 definitivo del 7.12.2010.

³ [inserire il riferimento].

⁴ [inserire il riferimento].

⁵ [inserire il riferimento].

⁶ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di

materia di appalti non sono applicabili o lo sono solo parzialmente (ad esempio per le concessioni di servizi e gli appalti pubblici di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE⁸, comprendente vari tipi di servizi sociali), l'aggiudicazione deve tuttavia soddisfare i requisiti di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e di riconoscimento reciproco⁹ fissati dal TFUE.

6. Oltre alle questioni trattate nella presente comunicazione e nella decisione e nella disciplina relative ai SIEG, la Commissione risponderà alle singole domande che possono sorgere riguardo all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale. Le risposte saranno fornite anche mediante il servizio di informazione interattivo sui servizi di interesse generale, disponibile sul sito Internet della Commissione stessa¹⁰.
7. Il contenuto della presente comunicazione lascia impregiudicata la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA NOZIONE DI AIUTI DI STATO

2.1. Nozione di impresa e di attività economica

8. Sulla base dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano in genere solo se il beneficiario è "un'impresa". Ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, è pertanto fondamentale il fatto di considerare o meno il prestatore di un servizio di interesse generale come un'impresa.

2.1.1. Principi generali

9. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha costantemente definito un'impresa come qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento¹¹. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale ha quattro importanti conseguenze:
 - in primo luogo, lo status del soggetto in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può tuttavia essere

trasporto e servizi postali, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1, e direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁷ Si veda ad esempio il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

⁸ Si veda la nota 4.

⁹ Causa C-324/98, *Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG*, Racc. 2000, pag. I-10745, punto 60, e comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici, GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2.

¹⁰ http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html.

¹¹ Cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*.

considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L'unico criterio pertinente al riguardo è se esercita un'attività economica;

- in secondo luogo, due soggetti con personalità giuridica distinta possono essere considerati un'unità economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa interessata. A tale riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea valuta l'esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici o organici¹². D'altra parte, un soggetto che di per sé non fornisce beni o servizi su un mercato non è un'impresa per il semplice possesso di azioni, anche di controllo, quando tale possesso dà luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualifica di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene¹³. Anche i normali diritti di controllo che accompagnano tale partecipazione di maggioranza non sono di per sé sufficienti per creare un'unica impresa a livello di gruppo;
 - in terzo luogo, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto tale non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Sulla base della giurisprudenza delle giurisdizioni europee, anche enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato¹⁴. In caso contrario, è ovvio che i soggetti che non perseguono scopi di lucro esulano completamente dal controllo sugli aiuti di Stato;
 - in quarto luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre relativamente a un'attività specifica. Un soggetto che svolge attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.
10. Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica¹⁵.
11. La questione dell'esistenza di un mercato per un determinato servizio dipende dal modo in cui il servizio è organizzato dall'autorità di cui trattasi. Le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se una determinata attività è svolta in un contesto di mercato. Il carattere economico di un servizio può quindi differire da uno Stato membro all'altro. Inoltre, per scelta politica o a causa degli sviluppi economici, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi nel tempo: quella che oggi non è una attività di mercato può diventarlo in futuro, e viceversa.

¹² Causa C-480/09 P, *AceaElectrabel Produzione Spa/Commissione europea*, Racc. 2010, punti da 47 a 55; causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e altri*, punto 112.

¹³ Causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e altri*, Racc. 2006, pag. I-289, punti 107-118 e 125.

¹⁴ Cause riunite 209/78 a 215/78 e 218/78, *Van Landewyck*, Racc. 1980, pag. 3125, punto 21; causa C-244/94, *FFSA e altri*, Racc. 1995, pag. I-4013; causa C-49/07, *MOTOE*, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.

¹⁵ Causa 118/85, *Commissione/Repubblica Italiana*, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96, *Commissione/Repubblica italiana*, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36; cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, punto 75.

12. La decisione di un'autorità di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio internamente), non esclude l'esistenza di un'attività economica. Nonostante tale chiusura del mercato, può esistere un'attività economica se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e hanno le capacità per farlo.
13. Poiché la distinzione tra servizi economici e non economici dipende dalle specificità politiche ed economiche di un determinato Stato membro, non è possibile redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non hanno mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe un'autentica certezza giuridica e sarebbe quindi di scarsa utilità. I punti seguenti cercano piuttosto di chiarire la distinzione riguardo a una serie di settori importanti.
14. In assenza di una definizione di attività economica nei trattati, la giurisprudenza sembra offrire criteri diversi per l'applicazione delle norme relative al mercato interno e per l'applicazione del diritto della concorrenza¹⁶.

2.1.2. *Esercizio dei pubblici poteri*

15. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 107 del TFUE non si applica quando lo Stato agisce "*esercitando il potere d'imperio*"¹⁷ o quando le autorità emananti dello Stato agiscono "*in veste di pubblica autorità*"¹⁸. Si può considerare che un'entità agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione è un compito che fa parte delle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per sua natura, per il suo scopo e per le norme cui essa è soggetta¹⁹. In generale, le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato, non costituiscono attività economiche. Esempi sono le attività connesse a:
 - le forze armate o le forze di pubblica sicurezza;
 - la sicurezza e il controllo della navigazione aerea²⁰;
 - la sicurezza e il controllo del traffico marittimo²¹;
 - la sorveglianza antinquinamento²²; e,
 - l'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione delle sentenze di reclusione²³.

¹⁶ Causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen /Commissione*, Racc. 2006, pag. I-6991, punti da 30 a 33; causa C-350/07, *Kattner Stahlbau*, Racc. 2009, pag. I-1513, punti 66, 72, 74 e 75; conclusioni dell'avvocato generale Poiras Maduro del 10 novembre 2005 nella causa C-205/03 P, *FENIN*, Racc. 2006, pag. I-6295, punti 50 e 51.

¹⁷ Causa C-118/85, *Commissione/Repubblica italiana*, punti 7 e 8.

¹⁸ Causa C-30/87, *Bodson/Pompes funèbres des régions libérées*, Racc. 1988, pag. I-2479, punto 18.

¹⁹ Si veda, in particolare, la causa C-364/92, *SAT/Eurocontrol*, Racc. 1994, pag. I-43, punto 30.

²⁰ Causa C-364/92, *SAT/Eurocontrol*, punto 27; causa C-113/07 P, *SELEX sistemi integrati/Commissione*, Racc. 2009, pag. I-2207, punto 71.

²¹ Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 nel caso N 438/02 — Belgio — Sovvenzioni alle autorità portuali, GU C 284 del 21.11.2002.

²² Causa C-343/95, *Calì & Figli*, Racc. 1997, pag. I-1547, punto 22.

2.1.3. Sicurezza sociale

16. La classificazione dei regimi in materia di sicurezza sociale come attività economiche dipende dal modo in cui sono costituiti e strutturati. Nella sostanza, le istanze giurisdizionali europee distinguono tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici.
17. Le istanze giurisdizionali europee utilizzano una serie di criteri per determinare se un regime di sicurezza sociale si basa sul principio di solidarietà e non costituisce pertanto un'attività economica. A tal fine, vengono presi in considerazione una serie di fattori:
- l'iscrizione obbligatoria al regime²⁴;
 - il fine esclusivamente sociale perseguito dal regime²⁵;
 - lo scopo di lucro del regime²⁶;
 - l'autonomia delle prestazioni dall'importo dei contributi versati²⁷;
 - la non necessaria proporzionalità tra l'importo delle prestazioni versate e i redditi dell'assicurato²⁸; e
 - il controllo dello Stato sul regime²⁹.
18. Tali regimi basati sul principio di solidarietà devono essere distinti dai regimi economici³⁰. Al contrario dei sistemi basati sulla solidarietà, i regimi a carattere economico sono regolarmente caratterizzata da:
- l'iscrizione facoltativa³¹;
 - il principio di capitalizzazione (le prestazioni cui si ha diritto dipendono dall'ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari del regime)³²;
 - il fine di lucro³³; e,

²³ Decisione della Commissione nel caso N 140/2006 — Lituania — Assegnazione di sovvenzioni alle imprese di Stato responsabili dei penitenzieri, GU C 244 dell'11.10.2006.

²⁴ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. 1993, pag. I-637, punto 13.

²⁵ Causa C-218/00, *Cisal e INAIL*, punto 45.

²⁶ Cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, *AOK Bundesverband*, Racc. 2004, pag. I-2493, punti da 47 a 55.

²⁷ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, punti da 15 a 18.

²⁸ Causa C-218/00, *Cisal e INAIL*, punto 40.

²⁹ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, punto 14; causa C-218/00, *Cisal e INAIL*, punti da 43 a 48; cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, *AOK Bundesverband*, punti da 51 a 55.

³⁰ Si veda, in particolare, la causa C-244/94, *FFSA e altri*, punto 19.

³¹ Causa C-67/96, *Albany*, Racc. 1999, pag. I-5751, punti 80-87;

³² Causa C-244/94, *FFSA e altri*, punti 9, 17 e 20; causa C-67/96, *Albany*, punti da 81 a 85; si vedano anche le cause riunite C-115/97 a C-117/97, *Brentjens*, Racc. 1999, pag. I-6025, punti da 81 a 85, causa C-219/97, *Drijvende Bokken*, Racc. 1999, pag. I-6121, punti da 71 a 75 e cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, punti 114 e 115.

- la fornitura di prestazioni complementari rispetto a quanto previsto da un regime di base³⁴.

19. Alcuni regimi combinano elementi di entrambe le categorie. In tali casi, la classificazione del regime dipende da un'analisi dei diversi elementi e dalla loro rispettiva importanza³⁵.

2.1.4. Assistenza sanitaria

20. Nell'UE, i sistemi di assistenza sanitaria variano notevolmente tra Stati membri. Il livello di concorrenza sul mercato fra i vari fornitori di assistenza sanitaria dipende in larga misura dalle seguenti specificità nazionali:

- in alcuni Stati membri, gli ospedali pubblici sono parte integrante di un servizio sanitario nazionale e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà³⁶. Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi sociali e da altre risorse statali e prestano i propri servizi gratuitamente agli iscritti sulla base di una copertura universale³⁷. Le istanze giurisdizionali europee hanno confermato che, nel caso in cui esista una tale struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come imprese³⁸;
- se la sopra citata struttura esiste, anche attività che di per sé potrebbe avere carattere economico ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non economico, non sono considerate attività economiche. Un'organizzazione che acquisti beni — anche in grande quantità - al fine di offrire un servizio non economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in un determinato mercato³⁹;
- in molti altri Stati membri, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o dalla loro assicurazione⁴⁰. In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per classificare l'attività come non economica;
- le istanze giurisdizionali europee hanno anche precisato che l'assistenza sanitaria che medici indipendenti e altri operatori sanitari privati forniscono

³³ Cause riunite C-115/97 a C-117/97, *Brentjens*.

³⁴ Cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*.

³⁵ Causa C-350/07, *Kattner Stahlbau*, Racc. 2009, pag. I-1513.

³⁶ In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, l'esempio più importante è quello del sistema sanitario nazionale spagnolo.

³⁷ In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non economico.

³⁸ Causa T-319/99, *FENIN*, Racc. 2003, pag. II- 357, punto 39.

³⁹ Causa T-319/99, *FENIN*, punto 40.

⁴⁰ Si vedano, ad esempio, la causa C-244/94, *FFSA*, la causa C-67/96, *Albany*, le cause riunite C-115/97, C-116/97 e C-117/97, *Brentjens*, e la causa C-219/97, *Drijvende Bokken*.

dietro pagamento e a proprio rischio è considerata un'attività economica⁴¹. Lo stesso principio si applica per quanto riguarda le farmacie indipendenti.

2.1.5. Istruzione

21. La giurisprudenza dell'UE ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. A tale riguardo, la Corte ha precisato che:

*istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini*⁴².

22. Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche⁴³. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale⁴⁴, la scuola elementare⁴⁵ e gli asili nido⁴⁶ privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università⁴⁷, nonché l'offerta di istruzione universitaria⁴⁸.
23. Tale prestazione pubblica di servizi d'istruzione deve essere distinta dai servizi finanziati prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad esempio, le imprese commerciali che offrono un'istruzione superiore interamente finanziata dagli studenti rientrano chiaramente in questa categoria. In taluni Stati membri anche gli istituti pubblici possono offrire servizi d'istruzione che, per la loro natura, la struttura di finanziamento e l'esistenza di organizzazioni private concorrenti, sono considerati aventi carattere economico.
24. Nella disciplina sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la Commissione ha chiarito che determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato⁴⁹. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:

⁴¹ Cause riunite C-180 a C-184/98, *Pavlov e altri*, punti 75 e 77.

⁴² Si veda, fra l'altro, la causa C-318/05, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, Racc. 2007, pag. I-6957, punto 68.

⁴³ Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

⁴⁴ Causa C-263/86, *Humbel*, Racc. 1988, pag. 5365.

⁴⁵ Causa C-318/05, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, Racc. 2007, pag. I-6957; causa C-76/05, *Schwartz*, Racc. 2007, pag. 6849.

⁴⁶ Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

⁴⁷ Causa C-281/06, *Jundt*, Racc. 2007 pag. I – 12231.

⁴⁸ Causa C-109/92, *Wirth*, Racc. 1993, pag. I – 6447.

⁴⁹ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

- le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;
- le attività di R&S svolte in maniera indipendente di in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione; e,
- la diffusione dei risultati della ricerca.

25. La Commissione ha anche chiarito che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano "di natura interna"⁵⁰ e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati⁵¹.

2.2. Risorse statali

26. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE⁵². I vantaggi finanziati mediante risorse private possono avere l'effetto di rafforzare le posizioni di determinate imprese, ma non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del TFUE.

27. Questo trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme quali sovvenzioni dirette, crediti d'imposta e vantaggi in natura. In particolare, il fatto che lo Stato non applichi prezzi di mercato per alcuni servizi costituisce una rinuncia a risorse statali. Nella sentenza Stardust del 16 maggio 2002⁵³, la Corte ha confermato inoltre che le risorse di un'impresa pubblica costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE perché sono soggette al controllo delle autorità pubbliche. Qualora un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale sia finanziata da risorse fornite da un'impresa pubblica e tale finanziamento sia riconducibile allo Stato, questo può costituire un aiuto di Stato.

28. La concessione, senza procedere a gara pubblica, di licenze di occupazione o uso del demanio pubblico o di altri diritti speciali o esclusivi con un valore economico, può implicare una rinuncia a risorse statali e creare un vantaggio per i beneficiari⁵⁴.

29. Gli Stati membri talora possono finanziare un servizio di interesse economico generale mediante tasse o contributi versati da determinate imprese o utenti che vengono trasferiti alle imprese incaricate di gestire tale SIEG. La Corte si è

⁵⁰ Conformemente alla nota 25, della disciplina RSI, per "natura interna" si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

⁵¹ Si vedano le sezioni 3.1.1 e 3.1.2 della disciplina RSI.

⁵² Cause riunite C-52/97 a C-54/97, *Viscido e altri*, Racc. 1998, pag. I-2629, punto 13, e causa C-53/00, *Ferring*, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 16.

⁵³ Causa C-482/99, *Repubblica francese/Commissione*, Racc. 2002, pag. I-4397.

⁵⁴ Causa C-462/99, *Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-control-kommission, e Mobilkom Austria AG*, Racc. 2003, pag. I-05197, punti 92 e 93; causa T-475/04, *Bouygues e Bouygues Télécom SA/Commissione*, Racc. 2007, pag. II-02097, punti 101, 104, 105 e 111.

pronunciata su questo tipo di accordo di finanziamento, in particolare nella sua sentenza del 2 luglio 1974 nella causa 173/73, *Repubblica Italiana/Commissione*⁵⁵, dichiarando che:

"[i] fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti - come dimostrano i fatti in esame - in conformità alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati "risorse statali", ai sensi dell'art. [107 del TFUE], anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali".

30. Analogamente, nella sentenza dell'11 marzo 1992 nella causa *Compagnie Commerciale de l'Ouest*⁵⁶, la Corte ha confermato che le misure finanziate mediante tributi parafiscali costituiscono misure finanziate mediante risorse statali.
31. Ne consegue che le compensazioni per la gestione di servizi di interesse economico generale che sono finanziate mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti dallo Stato e gestiti e ripartiti conformemente alle disposizioni della legislazione costituiscono compensazioni concesse mediante risorse statali.

2.3. Incidenza sugli scambi

32. Al fine di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107 del TFUE, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono incidere o rischiare di incidere sugli scambi tra Stati membri. Questo effetto presuppone in genere l'esistenza di un mercato aperto alla concorrenza. Nel caso di mercati non aperti alla concorrenza, gli aiuti non possono quindi rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107 del TFUE. Tuttavia, un aiuto concesso ad un'impresa operante su un mercato non liberalizzato può incidere sugli scambi se l'impresa beneficiaria è presente anche su mercati liberalizzati. Lo stesso vale quando altre imprese forniscono servizi sostituibili.
33. Le misure di aiuto possono incidere sugli scambi anche se l'impresa beneficiaria non partecipa di per sé ad attività transfrontaliere. In tali casi, l'offerta interna può risultare invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi in quello Stato membro diminuiscono⁵⁷.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati⁵⁸. L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori che gli scambi tra Stati membri non siano stati compromessi.

⁵⁵ Causa 173/73, *Repubblica italiana/Commissione*, Racc. 1974, pag. 709, punto 16.

⁵⁶ Cause riunite C-78/90 a C-83/90, *Compagnie commerciale de l'Ouest e altri/Receveur Principale des Douanes de la Pallice Port*, Racc. 1992, pag. I-1847, punto 35. Si vedano anche le cause riunite C-34/01 a C-38/01, *Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze*, Racc. 2003, pag. I-14243, punto 26.

⁵⁷ Si veda in particolare la causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, Racc. 2003, pag. I-7747.

⁵⁸ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, punto 81.

35. D'altro canto, a più riprese la Commissione ha concluso che le attività avevano un carattere puramente locale e non pregiudicavano gli scambi tra Stati membri. Ad esempio nel caso di:

- piscine esclusivamente utilizzate dalla popolazione locale⁵⁹;
- ospedali locali esclusivamente destinati alla popolazione locale⁶⁰;
- musei locali che è improbabile che attraggano visitatori stranieri⁶¹; e,
- eventi culturali locali, il cui pubblico potenziale è limitato a livello locale⁶².

36. Infine, la Commissione non è tenuta a esaminare tutti i sostegni finanziari concessi dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis"⁶³ prevede che gli aiuti inferiori a 200 000 euro per impresa nell'arco di tre anni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Specifiche soglie "de minimis" si applicano nel settore dei trasporti, della pesca e nel settore agricolo⁶⁴ e per i servizi locali di interesse economico generale⁶⁵.

3. CONDIZIONI ALLE QUALI LE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

3.1. I criteri stabiliti dalla Corte

37. La Corte di giustizia, nella sentenza *Altmark* del 24 luglio 2003⁶⁶, ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico possono non costituire aiuti di Stato a causa dell'assenza di vantaggio.

38. Secondo la Corte:

⁵⁹ Decisione della Commissione nel caso N 258/2000 – Germania - Piscina ricreativa a Dorsten, GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16.

⁶⁰ Decisione della Commissione nel caso N 543/2001 — Irlanda — Contributi in conto capitale in favore degli ospedali, GU C 154 del 28.6.2002, pag. 4.

⁶¹ Decisione della Commissione nel caso N 630/2003 — Italia — Intervento a favore dei musei locali della Sardegna, GU C 275 dell'8.12.2005, pag. 3.

⁶² Decisione della Commissione nel caso N 257/2007 — Spagna — Sovvenzioni per le produzioni teatrali nel paese Basco, GU C 173 del 26.7.2007, pag. 2.

⁶³ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), GU L 379 del 28.12.2006.

⁶⁴ Si veda l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 per i trasporti, il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6, e il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

⁶⁵ [riferimento al nuovo regolamento "de minimis"].

⁶⁶ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, Racc.2003, pag. I-7747.

"[...] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE]. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti.

- *In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.[...] ...*
 - *In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato [ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE].*
 - *In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole [...].*
 - *In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi"⁶⁷.*
39. Le sezioni seguenti affronteranno le diverse condizioni stabilite dalla suddetta sentenza, vale a dire il concetto di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 del TFUE⁶⁸, la necessità di un atto di incarico⁶⁹, l'obbligo di definire

⁶⁷ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, punti 87-93.

⁶⁸ Si veda la sezione 39.

⁶⁹ Si veda la sezione 44.

i parametri per calcolare la compensazione⁷⁰ e i principi per evitare la sovracompensazione⁷¹.

3.2. Esistenza di un servizio di interesse economico generale

40. La nozione di servizio di interesse economico generale è un concetto in evoluzione, soggetto, tra l'altro, alle esigenze dei cittadini, agli sviluppi tecnologici e del mercato e alle preferenze sociali e politiche nello Stato membro interessato. La Corte ha stabilito che i servizi di interesse economico generale sono servizi che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche⁷².
41. In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG⁷³ e alla valutazione degli aiuti di Stato connessi alla compensazione.
42. Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono imprese cui è stata affidata una "specifica missione". In generale, l'affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implica la prestazione di servizi che un'impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni⁷⁴. Applicando il criterio dell'interesse generale, gli Stati membri o l'Unione europea possono collegare obblighi specifici a tali servizi.
43. La Commissione ritiene pertanto che non sia possibile attribuire una compensazione ai servizi che sono già forniti o che possono essere forniti in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in conformità alle regole del mercato. La Commissione ritiene inoltre che i servizi qualificati come servizi di interesse economico generale devono essere destinati ai cittadini o essere nell'interesse dell'intera società.
44. Un esempio importante di questo principio è il settore della banda larga, per il quale la Commissione ha già fornito indicazioni precise quanto ai tipi di attività che possono essere considerate come servizi di interesse economico generale. Elemento ancora più importante, la Commissione ritiene che, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per

⁷⁰ Si veda la sezione 47.

⁷¹ Si veda la sezione 53.

⁷² Causa C-179/90, *Merci convenzionali porto di Genova*, Racc. 1991, pag. I-5889, punto 27; causa C-242/95, *GT-Link, A/S*, Racc. 1997, pag. I-4449, punto 53; causa C-266/96, *Corsica ferries France SA*, Racc. 1998, p. I-3949, punto 45.

⁷³ Causa T-289/03, *BUPA e altri/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-81, punti 166-169 e 172; causa T-17/02, *Fred Olsen*, Racc. 2005, pag. II- 2031, punto 216.

⁷⁴ Si veda in particolare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

estendere ulteriormente l'infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con un'adeguata copertura, la creazione di una infrastruttura a banda larga concorrenziale non dovrebbe essere considerata un servizio di interesse economico generale. Per contro, quando gli investitori non sono in grado di fornire un'adeguata copertura a banda larga, sarà possibile concedere una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate condizioni⁷⁵.

3.3. Atto d'incarico

45. La nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 del TFUE implica che le imprese interessate siano state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato⁷⁶. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza *Altmark*, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dell'autorità.

46. La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto. Può anche essere conferita mediante vari atti. In base alla prassi della Commissione in questi casi, tale atto o insieme di atti deve almeno precisare:

- l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
- la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa dall'autorità in questione;
- i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e,
- le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

47. L'intervento del prestatore del servizio nel processo attraverso il quale è incaricato di una missione di servizio pubblico non osta a che tale missione dipenda da un atto della pubblica autorità, anche se l'incarico sia attribuito su richiesta del prestatore del servizio⁷⁷. In alcuni Stati membri, non è insolito che le autorità finanzino servizi che sono stati messi a punto e proposti dal fornitore stesso. Tuttavia l'autorità deve decidere se approvare la proposta del fornitore prima di poter concedere qualsiasi compensazione. È irrilevante se gli elementi necessari dell'atto d'incarico sono inseriti direttamente nella decisione di accettare la proposta del fornitore o in un atto giuridico distinto, ad esempio un contratto con il fornitore.

3.4. Parametri per il calcolo della compensazione

48. I parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che la

⁷⁵ Disposizioni più dettagliate figurano ai punti da 24 a 30 della comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

⁷⁶ Si veda in particolare la causa C-127/73, *BRT/SABAM*, Racc. 1974, pag. 313.

⁷⁷ Causa T-17/02, *Fred Olsen*, Racc. 2005, pag. II- 2031, punto 188.

compensazione non conferisca un vantaggio economico che potrebbe favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

49. La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata sulla base di una formula specifica (ad esempio un determinato prezzo per giorno, per pasto, per passeggero o per numero di utenti). Ciò che conta è solo che sia chiaro fin dall'inizio come sarà determinato il risarcimento.
50. Se decide di compensare tutte le voci di spesa del prestatore, l'autorità deve determinare sin dall'inizio come determinare e calcolare tali spese. A questo riguardo, possono essere presi in considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del servizio di interesse economico generale. Tutti gli introiti che l'impresa percepisce grazie alla fornitura di tale servizio di interesse economico generale devono essere dedotti.
51. Qualora all'impresa, come parte della sua compensazione, sia offerto un utile ragionevole, l'atto di incarico deve anche stabilire i criteri per il calcolo di tale utile.
52. Qualora durante il periodo d'incarico sia prevista una revisione dell'importo della compensazione, l'atto d'incarico deve specificare le modalità della revisione e l'eventuale impatto sull'importo totale della compensazione.
53. Se un servizio di interesse economico generale è attribuito mediante una procedura di gara, il metodo di calcolo della compensazione deve figurare fra le informazioni trasmesse a tutte le imprese che intendono prendervi parte.

3.5. Principi per evitare la sovracompensazione

54. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole.
55. Per "margine di utile ragionevole" si intende il tasso di remunerazione del capitale⁷⁸ che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione. Tale tasso va determinato, ove possibile, facendo riferimento al tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Nei settori in cui non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale, il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri o, se necessario, con imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza

⁷⁸ Per "tasso di remunerazione del capitale" s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l'IRR sui flussi di cassa del contratto

produttiva. Gli incrementi di efficienza non devono ridurre la qualità del servizio prestato.

3.6. Selezione del prestatore

56. La compensazione offerta deve essere il risultato di una procedura di appalto pubblico che consente di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, oppure il risultato di un'operazione di analisi comparativa con un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari.

3.6.1. Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale è attribuito sulla base di un'appropriata procedura di gara

57. Il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta condizione *Altmark* è svolgere una procedura di gara in modo trasparente, aperto e non discriminatorio conformemente alle norme applicabili in materia di appalti pubblici, nella misura in cui la gara permette di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi al costo minore per la collettività.

58. Come indicato al punto 5, lo svolgimento di tale procedura di gara è spesso un obbligo in base alle vigenti norme dell'Unione europea. L'obbligo di ricorrere a una procedura di gara può derivare non solo dalle direttive dell'Unione sugli appalti pubblici⁷⁹, ma anche direttamente dagli articoli da 49 a 56 del TFUE⁸⁰ o da norme settoriali specifiche.

59. La Commissione considera le procedure d'appalto un metodo appropriato anche per i casi in cui l'autorità desideri introdurre accordi contrattuali complessi (ad esempio in termini di ripartizione dei rischi) che sono specifici per il servizio in questione e che renderebbero difficile, se non impossibile, confrontare la compensazione richiesta da un determinato prestatore con i parametri di riferimento esistenti sul mercato.

60. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una gara di appalto esclude l'esistenza di aiuti di Stato soltanto qualora i criteri di aggiudicazione fissati dall'autorità garantiscano la fornitura del servizio al minor costo per la collettività.

61. L'autorità aggiudicatrice può definire standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli offerenti o può prendere in considerazione, nella sua decisione di aggiudicazione, gli aspetti qualitativi relativi alle diverse proposte. Ai fini della decisione di aggiudicazione possono essere utilizzati anche criteri ambientali o

⁷⁹ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1, e direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁸⁰ Causa C-324/98, *Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG*, Racc. 2000, pag. I-10745, e comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici, GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2.

sociali, a condizione che abbiano un collegamento sufficientemente stretto con l'oggetto del servizio fornito⁸¹.

3.6.2. *Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale non è attribuito mediante una procedura di gara*

62. Se per un determinato servizio esiste una remunerazione di mercato generalmente accettata, questa costituisce il miglior parametro di riferimento per la compensazione in mancanza di gara⁸².
63. Qualora non esista tale remunerazione di mercato, l'importo della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento. L'obiettivo è garantire che non siano presi come riferimento i costi elevati di un'impresa non efficiente.
64. Per quanto riguarda il concetto di "impresa gestita in modo efficiente" e in mancanza di una definizione ufficiale, gli Stati membri dovrebbero applicare criteri oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione soddisfacente. La Commissione ritiene che il semplice fatto di generare un utile non sia un criterio sufficiente per affermare che un'impresa è "gestita in modo efficiente". Si dovrebbe tener conto anche del fatto che i risultati finanziari delle imprese, in particolare nei settori più spesso oggetto dei servizi di interesse economico generale, possono essere fortemente influenzati dal loro potere di mercato o dalle norme.
65. La Commissione ritiene che il concetto di "impresa gestita in modo efficiente" comporti il rispetto dei principi contabili vigenti a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea. Gli Stati membri possono basare la propria analisi, tra l'altro, su rapporti analitici rappresentativi della produttività (quali, ad esempio, il fatturato sul capitale investito, i costi totali sul fatturato, il fatturato per dipendente, il valore aggiunto per dipendente, i costi del personale sul valore aggiunto), o su rapporti analitici relativi alla qualità della prestazione rispetto alle aspettative degli utenti. Un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale che non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti dallo Stato membro interessato non è un'impresa gestita in modo efficiente anche se ha costi modesti.
66. Le imprese con tali rapporti analitici rappresentativi di una gestione efficiente possono essere considerate imprese medie rappresentative. Tuttavia, l'analisi e il confronto delle strutture di costo deve tener conto della dimensione dell'impresa in questione e del fatto che in certi settori possono coesistere imprese con strutture di costo molto diverse.

⁸¹ Si veda ad esempio la causa C-513/99, *Concordia Bus Finland Oy Ab/Helsingin kaupunki e HKL-Bussiliikenne*, Racc. 2002, pag. I-7213, punto 51.

⁸² Si veda ad esempio la decisione della Commissione nel caso C 49/2006 — Italia — Aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, GU L 189 del 21.7.2009, pag. 3.

67. Il riferimento ai costi di un'impresa media del settore in esame implica che esiste un numero considerevole di imprese i cui costi possono essere presi in considerazione. Tali imprese possono essere situate nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti. Tuttavia, la Commissione ritiene che non si possa fare riferimento ai costi di un'impresa con sede in un'altra regione e che gode di una posizione di monopolio o che riceve una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a condizioni che non rispettano il diritto dell'Unione europea. I costi da prendere in considerazione sono tutti quelli attinenti al SIEG.
68. Se lo Stato membro può dimostrare che la struttura di costo dell'impresa incaricata della gestione del SIEG corrisponde alla struttura di costo media di imprese efficienti e comparabili del settore in questione, l'importo della compensazione che consentirà all'impresa di coprire i suoi costi, compreso un utile ragionevole, non costituisce un aiuto di Stato.
69. Per "impresa adeguatamente dotata dei mezzi necessari" si intende un'impresa che ha le risorse indispensabili per adempiere senza indugio agli obblighi di servizio pubblico che incombono all'impresa che sarà incaricata di gestire il SIEG.
70. Per "margine di utile ragionevole" si intende il tasso di remunerazione del capitale⁸³ che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio, come disposto nella sezione 3.5.

⁸³ Per "tasso di remunerazione del capitale" s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l'IRR sui flussi di cassa del contratto